DEL NOTARO CONSIDERATO NE' SUOI RAPPORTI COLLA...

Cesare notaio Gherardi (notaio)

DEL NOTARO

E SUOI RAPPORTI COLLA SOCIETÀ

DEL NOTARO

considerato

NE' SUOI RAPPORTI COLLA SOCIETÀ

CENNI E PROPOSTE

DETTATE DAL NOTARO

CESARE GHERARDI

LUCCA

TIPOGRAFIA DI G. GIUSTI

1864

CAPITOLO I.

PROEMIO

« La verità è la più forte delle cose.
HELLO. *Del Reg. Costituz.*

Se la ignoranza ha prodotto in tutti i tempi, e presso tutti i popoli la ferocia, l' intrigo, la bassezza e la impostura, la istruzione invece la mitezza ne' costumi, la dignità nel carattere, la sincerità nelle azioni, l' amore del prossimo; se la ignoranza non ha saputo che condurci alla conoscenza del vizio, e la istruzione invece ne ha guidato il più di sovente sul sentiero della virtù, non sarà discaro, nè inopportuno ch' io prenda ad inaugurare le sedute ordinarie di questo Collegio collo scegliere a tema delle nostre discussioni il bisogno di maggiore istruzione scientifica per l' ammissione all' esercizio del Notariato, analizzando i rapporti che legano questa istituzione colla società.

Nè temiate che con ciò intenda impegnare la vostra attenzione ad una lunga disamina che la pubblica istruzione può esercitare sulla virtù e sulla felicità de' popoli. Questo argomento oltrepasserebbe i limiti assegna-

ti alla nostra istituzione, e d' altronde l' analisi distributiva di tutti gli anelli che compongono la misteriosa catena colla quale la Legislazione deve condur l' uomo al perfezionamento civile è di tale gravezza per le mie forze, che sarebbe temerità il solo tentarlo.

Inoltre non ha mai mancato questa nostra terra di fecondi ingegni, di classici filosofi, di profondi economisti, i quali convinti che nella istruzione generale sta la vita delle Nazioni incivilite, colle tante loro opere hanno esaurita la materia, persuadendo i governi di provvedere con opportune Leggi al bisogno d' una istruzione primaria, come eccitamento a maggiore sviluppo. Portando poi la scienza fino all' intendimento volgare hanno convenientemente sparso fralle masse la parola che solleticando la loro curiosità fissava nelle loro menti una immagine di miglioramento sociale da conseguirsi mediante i dettami della scienza stessa, ampliati col frutto della esperienza, e delle utili importazioni. Lode dunque a que' sommi, che col loro apostolato umanitario, condussero e quasi direi spinsero la Patria alla presente sua rigenerazione intellettuale e politica.

Mio intendimento adunque è ristringermi a parlare del Notariato. Nè mi piace a questo luogo di tessere una storia di tale istituzione, storia che nulla gioverebbe al soggetto. D' altronde non parlo a' profani nella scienza, ma ad un consesso d' uomini, che in buona parte col lungo esercizio della loro professione hanno dimostrata una erudizione uguale ai lunghi e variati studi fatti sotto il cessato sistema. E se frai nostri colleghi ve ne sono anche di nuovi nel tirocinio Notarile, il loro spontaneo concorso a queste adunanze fa palese il loro desiderio di voler calcare le orme di coloro che li precederono, e dimostra altresì che comune è

la brama di concorrere alla nobilitazione di questa importantissima professione.

Questo connubio delle diverse epoche viventi frai cultori d' una medesima professione è di lieto augurio allo stesso sviluppo Nazionale, dacchè l' esperienza frutto della maturità, accoppiandosi alla virilità dell' ingegno, offre il più sicuro mezzo per conseguire, quanto le nuove istituzioni richiedono, l' interesse pubblico reclama, la società attende.

Una sola osservazione mi permetterò intorno alla storia sul Notariato, che io deduceva e sempre mi si affacciò alla mente tutte le volte che la consultai nelle diverse sue fasi. La bontà relativa d' una Legge consiste nel suo rapporto collo stato della Nazione per la quale si promulga. Ora i caratteri di questi rapporti, e le conseguenze che ne derivano in pro della istituzione Notarile ho sempre riscontrato esser maggiori sotto i governi retti a libertà, minori sotto le monarchie, nulli sotto il dispotismo.

Riassumendo infatti l' epoche principali che figurano nella storia antica del Notariato possiamo ridurle a tre; — l' epoca Romana, — l' epoca Imperiale, — l' epoca Feudale. La prima incarnata nella pubblicazione delle dodici tavole; la seconda ne' capitolari di Carlo Magno, e la terza che informò i tempi, che susseguirono alla morte di quel savio legislatore.

Consultando pertanto la storia politica di questo piccolo Stato oggi provincia italiana, e ponendola in rapporto colla istituzione Notarile, mi riproduceva gli stessi fenomini, e gli stessi risultati che mi forniva la storia generale. Ed invero la Repubblica, sebbene di sua natura gelosa d' ogni privilegio, onorava il Notaro a segno da fregiarlo de' distintivi propri alla dignità di

Senatore; gli accordò il diritto di costituirsi in Collegio, di creare Notari, legittimare spuri, e tenere proprio tribunale con giurisdizione civile e criminale. Il Ducato, monarchia se non temperata di fatto a costituzione, pure da considerarsi come tale, attesa la sua ristrettezza e la mitezza del suo regime, restituiva ai Notari di costituirsi in Collegio, per un momento soppresso, non che il diritto di crear Notari, d' aver proprio tribunale nelle cause disciplinari, e gli piaceva persino d' onorare alcuno de' titolari con ordini cavallereschi. Il Gran Ducato rappresentante il dispotismo spogliava questa istituzione di qualunque sorveglianza, come di qualunque prerogativa, riducendola colle sue improntitudini e male Leggi allo stato del più abietto avvilimento.

Ora studiando fra me le ragioni di queste differenze credei d' averle raggiunte, quando appresi da Montesquieu che in ogni forma di governo v' è un principio diverso d' azione, cosicchè, dic' egli, il timore negli stati dispotici, l' onore nelle monarchie, la virtù nelle repubbliche costituiscono i diversi principj motori, pe' quali agisce il cittadino. Se non che più tardi il Filangeri mi fece nascere un dubbio sulla esattezza di questi teoremi, in quanto che esso sosteneva che ciò che Montesquieu attribuiva ai principj da esso propugnati, non era in fatto che il resultato dell' amore, del potere considerato ne' diversi governi, e questo amore esser la vera causa determinante il cittadino ad operare, e questa passione esser quella che lo fa divenire virtuoso ne' governi liberi, e popolari, sicchè in ogni governo il cittadino sarà sempre quello che l' amore del potere lo farà essere, ed appartenere perciò alla Legge di dirigere quella passione per renderla utile.

Però nell' approfondire e comparare queste due tesi dovetti convincermi che la differenza fra questi due sommi filosofi teneva per l' obbietto del mio esame più alla forma che alla sostanza, giacchè qualunque sia il principio che fa agire il cittadino ne' diversi governi, il fatto sta che la istituzione notarile ha sempre progredito in ragione diretta della libertà politica nel reggimento Nazionale. E siccome, anche secondo la opinione del Filangeri, si spetta alla legge di dirigere la passione motrice del cittadino per renderla utile, così la forma di governo influisce sulla istituzione notarile, non altrimenti che sui costumi, sulle popolazioni, sui commerci e sulle ricchezze.

E nulla di più facile mi sembra quanto la dimostrazione di questa conseguenza. Quando un governo è arbitrario, quando la sovranità è fralle mani d' un tiranno, le Leggi dipendono dai suoi voleri, come questi dai suoi capricci, ed il suo potere sta nella forza, come questa sta nel timore. In cotesto agglomeramento d' uomini, cui ripugna dare il nome di società, uno è il padrone, gli altri son tutti schiavi; là il più coraggioso, come il più virtuoso procura di comparire il più vile, il più inonesto, perchè il valore e la virtù son niente, ove il despota è tutto. In una monarchia richiedendosi invece un monarca ed un popolo, e fra quello e questo una classe di cittadini, od un corpo intermedio, distinto, non ad esercitare alcuna porzione del potere, ma a mantenere piuttosto l' equilibrio, sia col farsi depositario delle Leggi, sia col farsi mediatore fra Principe e Sudditi; questo corpo intermedio del quale fa parte il Notariato deve tenersi in forte estimazione, giacchè è quello che più specialmente modera la pubblica opinione, la quale è la base, e la si-

curezza d' ogni monarchia. Dove il popolo regna solo imperante è la Nazione. Questa non può desiderare che il suo bene, la sua felicità, e per questo ha bisogno che i suoi magistrati accoppino ai prodigi del valore, i prodigi della virtù, perchè unicamente nel valore e nella virtù de' suoi figli sta la vita d' una Repubblica.

Esaurita questa digressione opportuna al nostro subietto per determinare il dovere, che come Notari più specialmente c' incombe di concorrere e sostenere a tutt' uomo lo sviluppo che la maturità de' tempi ha prodotto in questa nostra patria, mediante le attuali vicende rigeneratrici, ritorno al mio tema. E prima di entrare in materia, credo opportuno di precisare il soggetto da trattarsi, e di determinare esattamente il senso delle parole che vado ad usare. Con questo scopo mi atterrò al precetto dell' insigne filosofo, che insegnava per massima ai suoi discepoli; — Dividete, e definite —.

Per l' applicazione di questa sentenza ritengo adunque che sia opportuno di considerare il Notaro sotto il triplice aspetto di, 1.° Depositario pubblico: 2.° Magistrato pubblico: e 3.° Legislatore privato. La definizione del Notaro sarà il risultato logico dell' esame che vado ad intraprendere.

E sotto questo triplice aspetto esporrò — la influenza che esso esercita in società, quindi il bisogno di profondi studi per l' esatto e soddisfacente disbrigo delle sue funzioni, e questi studi li distinguerò in 1.° generali o comuni, e 2.° in speciali o scientifici. Ma non basta al Notaro la istruzione e la capacità. Ad esso occorre un altro requisito essenzialissimo cioè — la probità — perchè la società ottenga tutti i vantaggi, che essa reclama dal suo ufficio.

Però collo stabilire questi estremi per l' ammissione del candidato al Notariato, noi avremo nobilitato la persona del titolare dirimpetto alla società. Perchè possa poi facilmente perseverare nella via tracciata per cotesto ministero, bisogna che il legislatore provveda alla nobilitazione della istituzione, sia col ricondurla nella sua vera sfera d' azione, sia col determinare il numero de' titolari proporzionalmente ai bisogni del paese, avuto riguardo alle tante speculazioni di credito, che per la coltura de' tempi, per la unificazione della penisola, e per lo sviluppo commerciale vanno offrendo i mercati d' Italia, onde il subietto contrattuale decresce proporzionatamente alle subite innovazioni.

L' argomentazione in ordine a queste prescrizioni legislative formerà l' ultima parta di questo mio lavoro.

CAPITOLO II.

INFLUENZA DEL NOTARO SULLA SOCIETA'

« In manu Domini prosperitas homi-
« nis est, et super faciem scribae
« imponet honorem suum.
EVANGELIO

L' influenza del Notariato è il risultato dei bisogni della società. Rammento a questo luogo di averne letta in un' opera di filosofia politica, la ragione sintetica per la quale bisogna concludere, che la pubblica prosperità dipende innanzi tutto dalla tranquillità privata.

« A misura, leggevo in esso, che una società si svi-
« luppa, gl' interessi di ciascun membro che la compo-
« ne si moltiplicano e si dividono, poi si separano di
« mano in mano dagl' interessi degli altri membri. Tutti
« gl' interessi particolari riuniti formano l' interesse ge-
« nerale, cosicchè la fortuna pubblica ha la sua sorgente
« nelle fortune private. La ricchezza e la forza d' uno
« stato sono il risultato di tutte le ricchezze e di tut-
« te le forze individuali, ed il mezzo della loro con-
« servazione, come del loro aumento è nella stabili-
« tà d' un ordine di cose, che deve variare il meno
« possibile.

Insistere sulla necessità della stabilità politica ci costerebbe tempo e parole affatto superflue. La tranquillità pubblica formata dalla tranquillità delle famiglie è riconosciuta adunque di prima necessità. Questa necessità è di tutti i tempi, di tutti i luoghi. Ora il mezzo per mantenere questa tranquillità, la istituzione che corrisponde essenzialmente a questo scopo è il Notariato. Con questo ognun vede quale influenza eserciti esso sulla società, quanta sia la importanza di questa professione.

E se da per se sola la suesposta argomentazione non bastasse a persuadere della influenza senza limiti, che noi attribuiamo al Notaro, e fosse gioco forza ricorrere all' appoggio di scrittori quanto valenti, altrettanto imparziali ed istrutti, senza entrare in lunghe e prolisse illustrazioni, delle quali non fu mai avara nessuna epoca, mi limiterò a ripetere quella di Cassiodoro Senatore e Consigliere di Teodorico Re dei Goti, zelante ed assennato apologista del Notariato.

Esso adunque attribuì maggiore importanza all' uffizio del Notariato, che alla istituzione del Giudice,

giacchè questi, attende solamente a decidere le liti, mentre il Notaro s'adopra a prevenirle ed allontanarle, mediante atti contro i quali non avvi rimedio; ed anzi francamente asserì che, — « questa istituzione « precede quella de' giudici. Infatti nelle società gli uo-« mini conchiusero in ogni tempo convenzioni fra lo-« ro, e fu bisogno di conservarne la memoria, al che « servirono prima le note, indi scritture degne di fe-« de, compilate da appositi ufficiali. Finchè i contratti « si adempirono fedelmente, non fu mestieri dell' uffi-« cio del giudice. La creazione di questi magistrati fu « un riparo che si dovette necessariamente applicare « al male derivato dalla ingiustizia degli uomini. I giu-« dici dunque sono i ministri della Legge allorchè è « dalla mala fede violata, mentre i Notari sono orga-« ni della volontà dell'uomo che si conforma alla Leg-« ge. E siccome la obbedienza andò avanti alla tra-« sgressione, la quale fu ed è meno estesa di quella, « così l'ufficio di Notaro è più antico e d'importanza « più grande, e più nobile di quello del Giudice.

Acconciamente pertanto disse il Consigliere di Stato Real ne' motivi della Legge sancita in Francia sulla organizzazione del Notariato, quando consigliò che a lato — « de' magistrati che consigliano e decidono le « controversie è mestiere per la pubblica tranquillità « chiamarne altri, i quali consigliando con disinteres-« se le parti a guisa d' imparziali compilatori della « volontà di essi, facciano conoscere la estenzione de-« gli obblighi che si assumono; scrivano con chiarez-« za queste obbligazioni; diano alle stesse il carattere « d'un atto autentico, e la forza d'una sentenza pro-« nunciata in ultima istanza; ne perpetuino la memo-« ria e conservandole in fedele deposito, impediscano

« le discrepanze che possono nascere fra gli uomini
« di buona fede, ed a coloro che sono cupidi di gua-
« dagno, tolgano la speranza di conseguirne con re-
« care in campo ingiuste pretenzioni. Questi consiglieri
« disinteressati, questi compilatori imparziali, questa
« specie di giudici volontari che obbligano irrevoca-
« bilmente le parti sono i Notari, e questa istituzione
« è il Notariato.

Il Cancelliere D'Aguesseau, che tanto illustrò l'Avvocheria convenne ciò nondimeno che, tale istituzione sebbene più luminosa di quella del Notariato, però giovava più questa alla felicità civile. — « Infatti, dic'egli,
« essendo l'Avvocato collocato per il bene del pubblico
« tra il tumulto delle umane passioni, ed il trono del-
« la giustizia per portare ai suoi piedi le suppliche dei
« cittadini, e per riceverne le decisioni di lei, è un
« officio che per la elevatezza sua non sempre attrae
« a sè la piena confidenza delle famiglie di ogni clas-
« se. Altre cause che la diminuiscono possono essere
« la scarsezza del tempo nel dirigere i privati nelle
« occorrenti domestiche transazioni, conseguenza del
« frequente militare nel foro, non che quell' ardore,
« e quella prevenzione che sogliono associarsi al pa-
« trocinio de' diritti de' clienti, e che non bene si con-
« fanno alla funzione di consigliatore nelle transazioni
« private, e loro compilatore: alle quali cause è da
« aggiungersi la mancanza del carattere pubblico at-
« tribuito ai Notari, pel quale gli atti da essi ricevu-
« ti diventano autentici, e sono come in sacro depo-
« sito conservati.

In seguito delle quali osservazioni un anonimo scrittore concludeva che — la professione del Notariato
« non sfavillando cotanto sul teatro del mondo, nè in-

« contrando oppositori a vincere pe' quali sia di bi-
« sogno l' uso delle armi necessarie al foro ispira più
« confidenza colla maggior sua modestia e calma. Il
« perchè il suo ministero influisce meglio d' ogni al-
« tro nel promuovere l' armonia di volere tra le par-
« ti, il che ridonda in grandissimo vantaggio eziandio
« dello Stato, la prosperità del quale dipende, come
« si disse, dalla quiete e dal benessere de' membri,
« onde è composto,

E questo basti intorno alla influenza in generale della professione Notarile sul complesso de' cittadini che compongono la società. Ora consideriamola partitamente sotto i vari aspetti come sopra distinti.

Voi lo vedete, il Notaro fido amico e consigliero all' uomo, lo accompagna nella buona e nell' avversa fortuna, nei piaceri come ne' dolori, gli rende più dolce la vita, meno amara la morte.

Esso, Legislatore privato, riceve la confidenza dell' affetto che rende caro il garzone alla sua fidanzata, e dettando i capitoli della loro unione, che debbon poi servire di guida alla felicità domestica, rammenta loro ad ogni istante la soavità del primo SI.

La frugalità, l' ordine, la operosità danno i loro frutti in una ben regolata famiglia, e producono ricchezze di beni che il padre per istinto di conservazione trasfonde e trasmette ai figli colla eredità del suo nome. Ebbene, l' onesto risparmio d' una economia più onesta lo riceve il Notaro, e lo fruttifica colle sue operazioni, e lo moltiplica quasi a somiglianza del miracolo nel deserto.

E se sventura lo coglie, eccolo dinanzi al Notaro, al naturale suo confidente, invocando la sua opera amichevole, o per distorre un rovescio di fortuna, o per

ottenere un soccorso dall' amico; esso è il suo mediatore nella buona, come nell' avversa fortuna; con quella ne assicura i doni, con questa patteggia, transige, e sempre fedelmente, disinteressatamente.

S' appressa l' istante in cui l' uomo rammentando la sua fragilità, e che il suo corpo va a dissolversi, ed il Notaro colla fedeltà e cura con che lo guidò nella celebrazione dell' atto il più importante della vita umana, — il matrimonio, — lo circonda e lo soccorre pur anco nel momento delle rimembranze, — l' ora del testamento.

Il testamento è il suggello alle operazioni domestiche, la prova dell' affetto, lo sdebito de' beneficj, l' ammenda de' trascorsi, è il libro in cui si traducono e si conservano i consigli d' una vita consumata nella esperienza. Potrebbe dirsi che l' uomo prolunga nel testamento la sua esistenza in pro de' beneficiati, li premia delle buone azioni, li punisce delle prave. L' avvenimento di queste due circostanze della vita fu in ogni tempo circondato di formule legali che lo resero solenne.

A che varrebbe però unicamente il consiglio, e la redazione nelle convenzioni fralle parti? Alle volte la malizia astuta, l' interesse egoista, la ingratitudine sconoscente, la petulanza ignorante, potrebbe paralizzare gli effetti della ingenuità virtuosa, del disinteresse fraterno, della compiacenza fiduciosa, della umiltà tranquilla, e disconoscere o alterare i fatti che la sola fede de' contraenti statuiva. Ma la Legge soccorreva alle debolezze, alla ignoranza, alla credulità ne' negozi umani istituendo il Notaro Magistrato pubblico, ed in esso trasfondendo porzione di quella scintilla animatrice la vita delle Nazioni, alimentata dal patto sociale, in-

vestendolo in una parola del potere esecutivo, in quanto ha rapporto agli atti da esso redatti, ed alle convenzioni che in esse traduconsi, veniva a circondarlo d' un' atmosfera di santità che offuscasse e inebriasse il codardo, che in onta al patto giurato avesse voluto nella sua stoltezza combatterle, o sottrarsene vilmente alle giuste conseguenze.

Per esso, lo dissi sopra, si conserva la verità nei contratti, e negli umani commerci: per esso le convenzioni fanno piena fede fralle parti litiganti; sopra di esso, il giudice basa come su pietra angolare tranquillo e sicuro il suo giudizio, e la fiducia ritorna più bella fragli uomini, di maniera che mentre la legge stabiliva la libertà nell' individuo contraente di valersi o no dell' autorità pubblica notarile per la redazione degli atti interessanti i suoi negozi, ordinava però espressamente che fossero dal Notaro ricevuti quelli che per il loro carattere gratuito erano da essa riguardati con occhio sospettoso perchè più sottoposti alla fraude ed alla immoralità, corredandoli di maggiori solennità, all' effetto che questi rimpetto al comune degli atti, ne santificassero dirò così la loro essenza.

Trasse motivo Virginio Scolari per dichiarare il Notariato ufficio pubblico da che — il Principe nel crea-
« re il Notaro gli partecipa la sua pubblica autorità,
« commette alla sua fede gl' interessi de' suoi sudditi,
« lo costituisce suo ufficiale e luogotenente nell' auto-
« rità e fede pubblica, facendolo depositario di essa
« fede e deputandolo Giudice Ordinario, con facoltà
« d' interporre decreti, e comandare negli atti di volon-
« taria giurisdizione, sicchè, continua esso, l' ufficio no-
« tarile si assomiglia a quello dell' autorità sovrana in
« ciò che questa lega gli amministrati colle Leggi, e

« quella coi contratti, e se su quella non avvi ap-
« pello, inappellabilmente pure precetta e decreta il
« Notaro negli atti da esso redatti. Questa assimila-
« zione però differisce, in quanto che l' autorità go-
« vernativa versa sulla universalità degli amministrati,
« mentre la potestà del Notaro si limita unicamente
« a coloro che a lui ricorrono.

Il Notaro finalmente considerato nel suo ufficio di Depositario pubblico, tramanda ai posteri le azioni, le volontà ed i consigli de' padri, ed è per questo ministero tanto nobile che la società conserva la sua stabilità, in quanto che perpetuando fra gli uomini le convenzioni fa ragione ad ogni istante del mio e del tuo. Per esso, riscontrasi e misurasi dall' ultime disposizioni la liberalità, la religione, la pietà de' padri; dalle cautele nelle contrattazioni la corruttela ne' costumi; dal più o meno ammontare de' correspettivi, dall' assegno delle doti, dagl' imprestiti, la maggiore, o minore ricchezza economica, commerciale e industriale del paese; dalle transazioni lo spirito litigioso; dalle società lo spirito intraprendente, e speculatore; dalle enfiteusi, e dagli affitti lo spirito agricola. I protocolli de' Notari sono la pagina vivente, e la più certa della storia de' popoli.

E dopo tutto ciò credo d' essermi attenuto al vero, quando affermai, che la influenza del Notariato sarebbe uscita spontanea, irrecusabile dall' analisi delle funzioni notarili considerate ne' diversi loro rapporti colla società. Affermai altresì, che la deduzione logica di tali considerazioni ci avrebbe data la vera significazione del Notaro. Infatti ecco come lo definisce la Legge « *Il Notaro è un pubblico funzionario stabilito per ricevere tutti gli atti e contratti, ai quali le parti*

vogliono dare un carattere d' autenticità, annesso agli atti della pubblica autorità, e per assicurarne la data, conservarne il deposito, e per darne delle copie e delle spedizioni ». Art. 1. Legge sull' Organizzazione del Notariato 19 agosto 1806.

Fin qui la mia penna ha tratteggiato coi colori della innocenza un perfetto ideale che a lei si appresentava, come la vita al giovine sedicenne, cui la esperienza non ha per anco fatto assaporare le amarezze del disinganno. Assorto nell' estasi che raccontano rapisce i beati per rivelar loro le perfezioni d' una vita futura scordai le miserie di questa terra. Ora risensato, torno al mio tema.

CAPITOLO III.

DOVERI DEL NOTARO

« Quanta è l' influenza che il Notariato
« esercita sulla società, altrettanti
« sono i suoi doveri.
MASSÉ *Disc. letto all' Acc. di Legisl. in Parigi.*

La correspettività degli oneri che impone al Notaro la posizione sua speciale di fronte ai propri amministrati sta appunto nella natura delle cose, giacchè la economia della società non è che un avvicendarsi di scambievoli rapporti d' interesse. Ed invero, l' uomo entrando in società cede una parte della sua libertà in correspettivo della sua sicurezza, e pel soddisfaci-

mento de' suoi bisogni; il dotto elargisce i doni della sua scienza, il guerriero del suo sangue in ricambio della stima e della onoranza de' popoli, e questi accordano illimitata fiducia ai loro magistrati di famiglia a prezzo del più illuminato e scrupoloso consiglio nelle loro transazioni.

Inoltre la massima regolatrice d' ogni civile consorzio obbliga la buona fede nella esecuzione di qualunque sorta d' obbligazioni. Ma in molte di queste, oltre l' obbligo della buona fede, il debitore assume anche quello della diligenza e deve adoperare intorno alle cose del creditore uno studio, una premura, una diligenza uguale a quella che suole adoperare il buon padre di famiglia. Quindi in forza di quest' obbligo il debitore è tenuto a corrispondere di tutti que' danni che siano per derivare dal non avere egli usato quella cura e quella diligenza d' un padre di famiglia, il quale amministra *sobrie, ac provide*, le cose proprie. La omissione di questa diligenza, cura, studio che si suole adoperare dal più accurato e diligente padre di famiglia costituisce la colpa leve sì, ma che pure è una colpa, perchè comprende ed accenna ad un fatto per se riprovevole a carico dell' agente colposo, e che dà luogo a riparazione.

Il Notaro adunque, in ossequio alla massima legale suesposta è obbligato ad usare tutta la premura, diligenza e studio nella gestione degli affari, che al suo ufficio si commettono non solo per la Legge generale che regola ogni civile negozio, ma altresì per la obbligazione speciale da esso contratta nell' assumere l' esercizio della sua professione. Dimodochè se l' amministratore volontario indipendentemente dalla buona fede, e da ogni diligenza umanamente possibile è te-

nuto a prestare verso il suo amministrato quella colpa che la scuola chiama *ex obligatione*, il Notaro per la sua eccezionale posizione sociale è tenuto eziandio alla colpa levissima, che stando in ragione inversa della diligenza, ascrive per esso a colpa la omissione anche di quella diligenza che potrebbe esercitare il diligentissimo padre di famiglia, perchè gli corre un obbligo maggiore anche di quello che nasce dal vincolo della speciale obbligazione. Per questo appunto l' onorevole Massé professore di Notariato all' Accademia Francese avvertiva che lorquando un Notaro ha commesso un delitto, o quando ha prevaricato è più gravemente punito che non lo è un particolare per un fatto consimile.

Questi doveri pertanto io li riassumo nella PROBITA' e nella CAPACITA'. È solo con questi requisiti convergenti ad un' azione comune, che al Notaro sarà dato di raggiungere quello scopo, che la Legge si prefisse nello istituirlo, perchè non bisogna illudersi, la scienza scompagnata dalla virtù, come la virtù scompagnata dalla scienza sono insufficienti, e posson fare del Notaro il flagello della società. Perciò parleremo di queste in due separate sezioni.

SEZIONE I.

PROBITA' DEL NOTARO

« Hinc publica fides !
Motto d' antica impresa.

Imprendendo a parlare della proibità, che deve accompagnare necessariamente ogni operazione del No-

taro, e che deve stare costantemente fido Acate al suo fianco, applicando anche qui il sistema adottato in questo discorso, di precisare cioè la idea del soggetto, e determinare con chiarezza il senso delle parole da impiegarsi, mi piace innanzi tutto di stabilire esattamente il significato di questa parola, ed in quanto differisce con altre esprimenti pure attributi virtuosi dell' uomo l' onestà cioè, e l' integrità.

La onestà è la virtù per la quale ci guardiamo da tutte quelle azioni e parole che sono contrarie al dovere ed all' onore, e differisce dalla integrità e dalla probità, poichè la onestà è il mantenimento della virtù che costituisce l' onore in genere; e la integrità, quando è riferita al morale è la qualità dell' uomo fermo e costante nel compiere ciò che egli deve, senza che la sua fedeltà, sia mai alterata. Onde, come limitata all' esatto adempimento de' propri doveri differisce dalla onestà, la quale si estende alla pratica d' ogni virtù. La probità infine, è la qualità dell' uomo fermo e costante nel rispettare i diritti altrui, col rendere a ciascuno ciò che gli appartiene, secondo le regole essenziali della giustizia. Onde essendo una virtù, o piuttosto un dovere che si esercita verso gli altri differisce dalla onestà e dalla integrità, che si riferiscono anche al bene propri● di coloro che l' esercitano.

Avuta così la definizione della probità ognun può discernere che non basta al Notaro l' essere onesto ed integro, ma gli abbisogna altresì la probità, giacchè la onestà lo renderebbe onesto per sè solo, ciò che in un privato cittadino equivarebbe al perfezionamento morale, ma gli fa duopo che sia onesto anche per tutti quelli che ricorrono al suo ministero.

La conseguenza di questo principio ci offre diversi canoni, che corrispondono ad altrettanti precetti obbligatori per il Notaro, i quali andrò concisamente ad esporre.

I. Prescindendo dai motivi tassatigli dalla Legge, pe' quali può e deve ricusare il suo ministero, esso non deve tollerare che uno de' contraenti dissimuli all' altro de' fatti, che se gli fossero noti potrebbe ritenerlo dal contrattare;

II. Deve istruire tutte le parti con pari zelo, ed imparzialità intorno alla estensione de' loro diritti, e delle respettive loro obbligazioni.

III. Deve loro spiegare chiaramente gli effetti risultanti da quelle obbligazioni, alle quali si sottopongono, e farne loro comprendere tutta la importanza e la efficacia.

IV. Deve esporre loro i pericoli, ai quali andrebbero incontro, ed indicare loro le precauzioni che le Leggi somministrano per garantire la esecuzione della loro volontà.

V. Deve indagare e prevenire qualunque stipulazione potesse farsi in fraude de' terzi, ammonendone le parti, e nel caso rifiutare il suo ministero.

È per questa probità, la quale deve informare ogni operazione del Notaro, che esso piuttosto che prestarsi come istrumento meramente passivo al capriccio degli uomini, può e deve rifiutare la sua opera tutte le volte che, o la incapacità delle parti per contrarre, o della cosa per esser dedotta in contrattazione, offenderebbe la sua delicatezza ed il suo dovere. Il perchè non trascende i confini delle sue attribuzioni, ma anzi eseguisce il suo mandato, allorquando colla mira di pubblico interesse, o colla veduta di un vantaggio

qualunque non chiesto dalle parti, esamina le conseguenze delle sue decisioni, e degli atti da esso redigendi, e partecipando e comunicando il prodotto di questo esame alle parti contraenti, offre loro il suo ministero, e le invita a comportarsi diversamente dissuadendole dal divisato concetto; e se trova che disconoscendo ogni dovere d'uomo e di cittadino in esso persistano, dee ricusare ad esse il suo ministero. È indubitato che il più delle volte un atto redatto sotto questi auspicj ridonda in danno proprio delle parti, altre volte in danno dell' universale pel dissesto che una controversia qualunque arreca in ogni tempo alla società.

Se ed in quanto possa costatarsi questo requisito nel candidato al Notariato, già ne parlai colla scorta delle dottrine insegnateci da Pellegrino Rossi nel mio rapporto sulla necessità di determinare il numero de' Notari lettovi nella tornata del 28 Gennajo 1863, sicchè a questo luogo, ed a complemento di quanto già fu detto in proposito, mi giova solo farvi rilevare che la necessità di questo requisito è stata riconosciuta in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi.

Bene in lungo ci trarrebbe la esposizione di tutti gli esempi storici, che convalidano questo mio asserto, e molte pagine potrei dettare se ripeter volessi tutte le prescrizioni legislative emanate dai nostri antecessori, le quali prescrivendo la probità, come primo elemento essenziale alla vita del Notariato, sia per Diplomi, sia per Costituzioni, sia per Capitolari, sia per Statuti sempre ne ordinarono la investigazione come misura preventiva sopra colui, che si presentava candidato a cotesto ufficio.

Fin dai primi tempi era massima ricevuta dai codici più autorevoli che « — Nemo ad officium admittitur,

« nisi honesto loco, et fide et industria cognita, quod
« necesse est omnium consiliorum eum esse partici-
« pem. » Queste prescrizioni noi le leggiamo altresì
ne' privilegi accordati al Collegio de' Notari di Milano.
« Cum informati simus ut ad ejus administrationem
« et officium non admitterentur nisi viros probatæ
« fidei, bonæque conditionis et experientiæ, et in recti-
« tudine ac moribus omni ex parte integros et peri-
« tos. » Puccinelli, Della nobiltà del Notariato, Mila-
no 1654. pag. 10. e 11.

E passandomi d' ogni altra cosa, credo bastante quanto esposi per giustificare, se v' ha luogo, la convinzione di questa necessità, mentre da ciò emerge spontaneo il consiglio per coloro che avessero bramosia di destinarsi a questo ufficio d' informarsi di buon ora ai principj d' una sana educazione ed ai buoni esempi, giacchè dipende solo da questi il formare il cuore, e la mente dell' uomo che deve illustrare con questa singolare caratteristica la sua vita officiale. Non c' illudiamo! Noi siamo presso che in tutte l' epoche della nostra vita, sotto l' impero delle prime consuetudini, per il che è necessario soprattutto di contrarre fin dai primi istanti buone abitudini, le quali poi difficilmente si perdono.

SEZIONE II.

ISTRUZIONE DEL NOTARO

« Imperitia Notariorum destruit mundum.
BARTOLO

Fino a questo punto mi sono occupato di passare in rivista la istruzione del Notariato: di notare il carattere che deve assumere ne' suoi rapporti colla società: le conseguenze della sua professione: la influenza che può esercitare, come deve usarne. Dopo questi preliminari che ho creduto necessari alla maggiore chiarezza del subietto, passo ad occuparmi della istruzione che gli è necessaria allo adempimento del suo dovere.

Seguendo l' accettato aforismo, — dividete e definite — distinguerò la istruzione necessaria all' esercente il Notariato in GENERALE O COMUNE, ed in ISPECIALE O SCIENTIFICA.

La istruzione generale, secondo le dottrine espresse dai più profondi e recenti statisti è quella che si diffonde a profitto di tutti, qualunque possa essere l' ufficio che ciascuno è chiamato a sostenere nell' ordinamento sociale, è quella coltura dello spirito che distingue essenzialmente i popoli civili dai barbari, e da quelli che godono della civiltà semplicemente in certi ordini superiori.

« Ora, nissuno ignora, dice Pellegrino Rossi, che
« cotesta istruzione generale, cotesto quantum d'istru-
« zione comune a tutti è la base e la condizione es-

« senziale di qualunque istruzione speciale, e che la
« istruzione speciale è tanto più facile, tanto più ef-
« ficace e da' risultati tanto più notevoli, quanto più sia
« stata preceduta da quella istruzione comune a tutti.
« Questo è il vero elemento d'un progresso costante
« e regolare nello sviluppo delle intelligenze, poichè
« quando un paese ne ha goduto durante un lasso di
« tempo ad un certo grado, succede naturalmente che
« un tal grado s' elevi, a tal che si può affermare
« che il grado non di tale o tal altra istruzione par-
« ticolare, ma della istruzione generale comune, di cui
« è capace una nazione, può esser preso come misura
« del suo incivilimento.

Non sta a me di segnare qui i limiti di questa istruzione comune, di questa educazione iniziale che abilita l' uomo e lo rende conscio di sè stesso, giacchè questi limiti debbono necessariamente variare a seconda delle diverse condizioni e della professione, cui s'applica. Di guisa che ritengo, che sarebbe affatto inutile di chiamare alla istruzione comune destinata allo iniziamento delle professioni scientifiche coloro che si destinano alle professioni meccaniche e industriose.

Dacchè uno de' resultati essenziali della istruzione generale applicata alle professioni scientifiche è la previdenza e prudenza, delle quali correda l' uomo che n' è fornito, così credo di rendere il massimo vantaggio alla nostra professione coll' insistere sulla opportunità o meglio sulla necessità di cotesta parte d'istruzione.

Infatti uno de' supremi benefizi, e forse il più grande di tutti che si può acquistare da questi studi è d' ottenere sovente e sicuramente la verità: con questo corredo di scienze si vede esattamente nelle cose ciò che vi si trova realmente, giacchè l' applicazione

alle medesime fa contrarre l'abitudine dell' esame scrupoloso ed attento sopra tutto ciò che si presenta alla nostra attenzione. Per questi studi s' emancipa il professionato dal seguire ciecamente l' autorità ed il giudizio di chiunque primo si presenti, nè si lascia imporre dal prestigio delle parole, coll' aiuto delle quali molte volte si dispone dell' uomo. Nè con ciò s' intenda di sottrarre il titolare ai consigli ed all' autorità di coloro che costituiscono questa stessa autorità, ma accadrà invece che sottomettendovisi sappia almeno ciò che fa, giacchè quando si agisce con cognizione di causa, non avverrà mai il caso di seguire il cattivo consiglio, come può accadere agendo per istinto. L'istinto è docile, e non recalcitra che per capriccio, il quale mosso solo da antipatia, o da simpatia, non consulta mai l' utile, che pure è il fine di tutte le azioni dell' uomo.

Passando nonpertanto alla dimostrazione pratica dei principii sopra svolti chiaro a ciascuno apparirà la evidente utilità, il rapporto immediato che ha e può avere colla professione notarile la geometria, o la scienza delle proporzioni, le matematiche, o la scienza delle quantità, la fisica che insegna la natura delle cose, la economia politica, o più propriamente la economia sociale, che comprende la scienza della ricchezza, e sopra tutte la filosofia, che è la scienza delle cause, o diffusamente definita la scienza di tutto ciò che l' uomo colla meditazione, co' sensi, colla esperienza è capace di conoscere per procacciarsi la vera felicità, ed anche da altri si definisce il perfetto conoscimento dell' uomo che cerca la verità.

È indubitato che, il tirocinio di tutte queste scienze, e l' approfondirsi nelle medesime si rende impos-

sibile a colui che non intende di farsene una professione speciale; nè questo può esigersi, ma certamente potremo manifestare il desiderio che vi si conformi il candidato tanto quanto sarà ravvisato necessario.

Questo per gli studi generali e comuni. Passiamo ora a parlare degli studi speciali e scientifici.

« Il diritto civile ha, dice Massè, al pari di tutte « le scienze di primo ordine la sua teoria generale, « ed i suoi rami d' applicazione. Le prime leggi re« golarono i rapporti degli uomini fra loro, poi si ri« conobbe la necessità di fissare la maniera d'usarne, « o per meglio dire d' esercitare i diritti che ne ri« sultarono, al quale effetto si crearono le forme de« gli atti giudiciari e volontari. In questo modo si do« vettero stabilire presso tutte le nazioni queste due « parti della legislazione civile, ed in questo modo ap« punto si formò quella del popolo Romano, per cui « riguardato da questo lato l' ufficio notarile la misu« ra preventiva e costatata di capacità non ha biso« gno di dimostrazione.

Nè questa deduzione noi la ricaviamo solo dai risultati che ha dato la scienza ai nostri giorni, nè come una necessità logica e consequenziale dello sviluppo intellettuale dello scibile progressivo nell' umano consorzio; per noi si dedurrà sempre la sua ragione dalla forma dell' ordinamento politico che informa lo Stato, e questa ragione starà sempre nella moralità del governo, come cotesta moralità sta appunto nella sua costituzione.

Se, come vedremo, il requisito di capacità fu riscontrato essenzialmente principale nel candidato al Notariato nei tempi che l' attuale incivilimento ci presenta come barbari, se ciò nonostante la importanza

dell' ufficio notarile la vediamo decrescere, quantunque da quell' epoca si sviluppasse su tutta la penisola un vero e sentito progresso intellettuale-economico-industriale, non dovremo attribuire cotesta decadenza, cotesto avvilimento al dispotismo politico che ha gravato si a lungo sul nostro bel paese? Udite le sensate parole di un nostro confratello riportate nel giornale del Notariato, Torino, 1863. N. 6. il quale coll' autorità della esperienza ci pose al nudo le triste conseguenze d' un governo siffatto, e vi convincerete se io ben m'apposi. — L' avvocatura ed il notariato non sono più possibili che ad una condizione; (intendasi sotto un governo assoluto) alla condizione cioè che l' avvocatura si faccia l' umile ancella del giudice, e l' adulatrice del potere, ed il notariato si accontenti di quelle poche attribuzioni che per grazia gli vengon concesse. I governi dispotici hanno avvocati garruli, sofistici e cavillosi che colla legge alla mano violano la legge, e danno un notariato che isterilisce perchè viene respinto dai pubblici uffici e limitato alle più materiali attribuzioni, e nulla più.

Ora per dimostrare come ne' tempi che noi chiamiamo barbari la istruzione teoretica e pratica era necessaria alla candidatura pel notariato vi farò osservare, che l' Imperatore Rodolfo II. nel concedere al Collegio de' Notari della città di Cremona il diritto di creare Notari dopo avere costatato il bisogno in cui trovasi ogni Stato d' avere de' Notari che promuovano ed assicurino la pace, e la giustizia, mentre soccorrono alle urgenze de' privati, ingiunge però a detto Collegio come principalissimo requisito per l' ammissione in cotesto ufficio la probità e l'abilità. — Ideoque summopere curandum esse, ut ad officium cujusmodi,

« non nisi viri fidelis, habiles et idonei quorum pro-
« bitas et vitae morumque integritas cum eruditione
« sit coniuncta promoveantur. Diploma 20 settembre 1607 ai Cremonesi.

E per convincersi viemaggiormente di questa necessità, non sarà discaro che legga un altro brano del Diploma 8 ottobre 1512 concesso dall'Imperatore Massimiliano. — Et in summa sciant et advertant omnes
« Notarii, quod ipsi debent esse jurisperiti in his
« saltem quae notariatus officium respiciunt, hoc est
« summa Notariae ad hoc ut sciant partes coram se
« contrahentes, seu agentes de solemnitatibus et clau-
« sulis ad contractus, et actus hujusmodi, earumque
« validitatem requisitis certificare, et se a contractibus
« et actibus a jure reprobatis, et prohibitis abstinere,
« cum alias teneantur de imperitia et partibus laesis
« ad interesse.

Alcuni invece hanno creduto che al Notaro non fosse importante alcuna dimostrazione teoretica, e che il notariato fosse un' arte che si esercita, ma non s' insegna. Al dire di costoro questa professione, se tale allora potesse chiamarsi, si ridurrebbe al solo materialismo della scrittura, la quale corredata di quelle formule che un lungo e meccanico tirocinio ha fatto loro imparare nel copiare e ricopiare gli atti de' loro antecessori costituirebbe l' essenza delle funzioni notarili. Se così fosse non dipenderebbe la capacità per questa professione che dall' abitudine, e dall' esercizio; ogni facoltà e meditazione intellettuale dovrebbe essere estranea alla medesima, e così diverrebbe ciò che neppure la barbarie d' alcuni tempi i più ignoranti ha voluto, cioè un mestiere.

I più però fra gli scrittori delle cose notarili hanno convenuto, che se la scienza della procedura civile, altro non è che l' applicazione del diritto alle forme giudiciarie, la scienza del Notariato è l' applicazione del diritto alla redazione de' contratti. Niuno potrà perciò ragionevolmente adempiere a quanto questo ministero è in obbligo di dare ai suoi clienti, al suo decoro, ed al proprio paese, se non sia fornito d' una sufficiente istruzione teorica del diritto. Infatti, come potrà, digiuno di questa istruzione, conoscere l' esercente quali persone possano o no obbligarsi? In quali atti, e con quali cautele possono intervenire e validamente convenire? Quali atti e convenzioni sono possibili, e quali condizioni ricevono? Come possa uno disporre gratuitamente del suo, fino a quanto, quali cose, a quali persone? Mi si potrà forse rispondere colla pratica? Eh! che tutte queste nozioni sono l' effetto d' una applicazione delle facoltà intellettuali guidata da uno studio teorico bene ordinato, e non l' effetto d' un semplice esercizio pratico, poichè per quanto si riducano le formule degli atti, ed i casi di contrattazione a regole generali, sono pur tante le combinazioni che producono gl' interessi speciali nelle convenzioni da potere assolutamente sostenere che ben poche si assomigliano fra di loro.

La pratica è pur essa necessaria alla completa istruzione del Notaro, e giustamente Cicerone insegnava che, la teorica disgiunta dalla pratica non fornisce una cognizione bastante; ma soggiungeva altresì che, la pratica non accompagnata dalla teorica sarebbe pericolosa e mancante.

È una verità, la quale non si può in alcun modo negare che un' arte dipende sempre da una scienza.

Per procedere con metodo osserverò, essere la scienza che crea, e da cui si possono in seguito dedurre delle conseguenze utili alla pratica. — *Destut. de Trachy Logique Dis. prelim.* — In altri termini, così alla scienza dobbiamo la concezione, siccome all' arte la esecuzione. Ora dunque considerato il notariato come una scienza presuppone la cognizione del diritto, e l' applicazione di esso ai singoli casi conduce a far riguardare il notariato siccome un'arte, come ci attesta Giov. Battista Magonio che « notariatum artem dici, sicut et « scientia legalis ars nuncupatur.

E questa facoltà d' applicare il diritto bisogna che sia preceduta da una buona teoria perchè è chiaro e indubitabile che non si può con sicurezza eseguire ciò che non si è prima concepito. Alcune volte una lunga pratica ha reso taluno atto allo sviluppo delle più difficili operazioni. E sia, nè io certamente contrasto che possano esservi alcuni che forniti di una sagacità naturale, e non comune unita ad una aggiustatezza d' osservazione, coltivata da frequenti consigli di persone abili, abbiano potuto disimpegnare con esito felice molti degli affari che a loro si sono presentati. In questo caso la pratica avrebbe supplito alla teorica, ma osservo che l' esempio di questi è raro perchè possa recarsi in campo come una norma. Il perchè ammettendo per principio la omissione degli studi necessari al tirocinio notarile per affidarsi alla pura pratica, non dimostrerebbesi che disprezzo per la scienza ed un amore ingiustificato per la ignoranza.

Allorchè la scienza precorre la pratica è indubitato che la via che si presenta allo studioso è piana, ed esso la batte francamente. Allorchè si passa dalla pratica alla scienza si va ben lenti, ma allorchè si è for-

niti di sola pratica non si procede giammai sicuri. In questo caso ritrae egregiamente la situazione un nostro confratello di Francia, scrivendo sulla necessità della istruzione, perchè altrimenti — on ne fait que de
« l' automatisme; c' est une mécanique montée pour
« produir de mouvemens dans une certaine direction,
« et dans telle quantité qui marchera tant qu' elle aura
« un ressort. Le meilleur et l' indispensable c' est de
« pratiquer en s' eclairant en même temps de la scien-
« ce. Le théoricien sans pratique ne fait que juger de
« l' éxécution, sans pouvoir éxecuter lui même; et le
« praticien sans théorie ne fait qu' éxécuter au hasard
« sans se rendre compte des motifs de l' éxécution,
« qu' il ne peut pas juger avec assurance.

Fedele al metodo che m' imposi nel dettare questo discorso voi chiaro vedete dalla esposizione de' principii che vi presentai, dallo sviluppo razionale e logico che ne feci, come io intenda che gli studi speciali, de' quali deve necessariamente dare un saggio il candidato al notariato siano distinti in TEORICI, e PRATICI. E siccome lo stabilimento delle formule è stato sempre pedissequo alle teorie del diritto, dacchè lo spirito umano ha il suo corso invariabile, come ogni altra cosa creata, così gli studi teorici debbono precedere i pratici. E quanto ai primi esso li farà percorrendo tutti i corsi universitari per l' insegnamento generale del Diritto; e quanto ai secondi esso potrà acquistarli colla pratica per un tempo conveniente presso un Notaro esercente, e coll' intervento ad un altro corso di studi che unicamente si occupi della scienza del Notariato, o come agli antichi piacque di chiamarlo, — Summa artis Notariæ. —

Questo insegnamento teorico-pratico applicato alla istruzione del Notaro, pure d' istituzione italiana, ed introdotto per le felici sue risultanze nel sistema francese, ebbe la massima sua illustrazione dal Bolognese D. Rolandini Rodolfini nell' ultimo scorcio del secolo XVI. e sarebbe veramente a desiderarsi che il medesimo risorgesse in questa nostra Italia a complemento della istruzione del Notaro.

Per non dilungarmi oltre il dovere, e proponendomi anzi se così vi piacerà di ritornare sopra questo nuovo corso di studi, come del suo scopo, e degli avvantaggi che esso presenta, per ora mi basta l' accennarvi, come esso più precisamente consista in un corso di diritto applicato alla redazione degli atti per facilitare lo sviluppo delle regole tassate dalle leggi e dalle consuetudini intorno a ciascheduna convenzione possibile. Di tal modo eviteremo quell' imbarazzo che il più frequente incontra l' esercente sull' esordire della sua carriera allorchè per mutate circostanze deve variare una formula qualunque appresa dagli atti del suo principale, imbarazzo che giudiziosamente accennava il più volte rammentato Massé, lo pone nel caso dell' uomo che abituato a battere una stessa strada si trovi forzato da qualche ostacolo a cambiarne un' altra.

CAPITOLO VI.

ATTRIBUZIONI DEL NOTARO

« Pour qu' on ne puisse pas abuser du
« pouvoir, il faut que par la dispo-
« sition même des choses le pouvoir
« arrête le pouvoir.

MONTESQUIEU.

Stabiliti i doveri del Notaro, determinata la moralità che deve fregiarlo, classato il tirocinio degli studi che deve percorrere, noi finalmente lo vediamo insignito del carattere che lo investe del sacerdozio morale, mediante il quale mantiene inconcussa la quiete e la sicurezza nelle famiglie, perchè regolando le loro transizioni private, le basa sulla verità ed entro i limiti del mio e del tuo. Ma se esso ha doveri immensi e senza limiti verso la società, questa e per essa il legislatore ne ha rimpetto al medesimo, giacchè la somma degli oneri sta in ragione diretta de' correspettivi, ed eccoci alla seconda parte del nostro lavoro, per trattare di ciò che incombe al Governo al fine d' ottenere lo sviluppo efficace del notariato, corrispondente ai bisogni della Nazione, col mezzo del proposto nuovo ordinamento Italiano.

Della necessità di limitare il numero de' Notari già ho parlato nella relazione letta a questo Collegio nella rammentata tornata del 28 Gennajo 1863 della quale relazione vi piacque di ordinare la stampa. Il perchè mi

passo di cotesto argomento, mentre una maggiore insistenza intorno a ciò non aumenterebbe le ragioni da me dedotte, ed anzi mi farebbe temere, atteso anche il favore con cui è stato accolto dalla stampa periodica *(Giornale del Notariato Torino* 1863 *n.* 11.*)* d' offendere le giuste suscettibilità de' poteri governativi, ai quali sta per essere diretta l' opportuna dimanda. Onde mi permetterete che passi a svolgere l' altro principio che dovrebbe informare la nuova legge ordinatrice del Notariato Italiano, il principio cioè relativo alle attribuzioni che veramente distinguono cotesto ufficio, ed i rapporti essenziali che lo legano all' ordinamento politico in ogni governo rappresentativo.

E qui spero che vorrete condonarmi se richiamo la vostra attenzione nel campo delle teorie del Diritto Costituzionale, secondo i principj più generalmente accettati. Così facendo c' illumineremo la via che deve guidarci alla meta.

Nè posso tacervi che la mia parola va ad ingolfarsi in un tema, che presenta una latitudine d' argomentazioni, tanto vasta e spinosa, quanto ineluttabile. Però ad ovviare qualunque men che precisa interpetrazione, sebben fondata sugli studi e sulle dottrine del celebre pubblicista italiano Gio. Domenico Romagnosi, credo che amerete meglio che io vi legga alcuno squarcio delle sue opere intorno alla Scienza delle Costituzioni, il quale servirà di preambolo al mio ragionamento, e di premessa alle conclusioni che intendo di derivarne.

« Il fine, dic' egli, pel quale fu creato il governo
« costituisce pure il fine per il quale si temperano e
« si dirigono i suoi poteri. Ora se il fine per cui fu
« creato il governo è la prosperità e la sicurezza della
« Nazione; se questa prosperità e questa sicurezza non

« si ottiene, nè si può ottenere che mediante una buo-
« na legislazione ed una fedele amministrazione, ne
« deriva di necessaria conseguenza che il fine imme-
« diato di qualunque legge costituzionale, consisterà
« nell' ottenere mediante temperamento de' poteri go-
« vernativi una buona legislazione ed una fedele am-
« ministrazione.

« Le funzioni quindi essenziali d' ogni costituzione
« consisteranno: 1.° nello stabilire un tal ordine di
« cose, di poteri e d' interessi che presuntivamente
« ne nasca una provvida legislazione: 2.° nello sta-
« bilire tali poteri ed impulsi che presuntivamente ne
« segua una fedele e robusta amministrazione, 3.° nel-
« lo stabilire tali poteri e motivi onde almeno pro-
« babilmente si conservi la buona legislazione, e si
« correggano gli arbitri dell' amministrazione.

La divisione dunque de' poteri è di stretto jure, e se talvolta la gradazione che la distingue parrà leggiera, ciò nonostante è sempre decisiva. Questo temperamento de' poteri è ciò che costituisce la garanzia costituzionale, lo scopo della quale ci afferma il Romagnosi esser quello, — d' impedire che la volontà del-
« l' uomo corrompa la volontà del Monarca, e fare
« invece che questa prevalga su quella, salvo la pre-
« rogativa reale.

Il mezzo per ottenere queste guarantigie ce lo insegna il celebre pubblicista C. C. Hello nel suo regime Costituzionale, — col sostituire, dic' egli, la impossi-
« bilità di malfare alla semplice proibizione. Quindi la
« Carta non limitasi ad additare il frutto proibito,
« raccomandando di non toccarlo, essa lo allontana
« da noi. Propriamente la divisione de' poteri tale
« dev' essere che ciascuna funzione del Governo si

« compia, senza che la libertà corra pericolo di ri-
« manerne lesa; in altri termini, che ciascun potere
« operi senza che pur uno de' diritti guarentiti sia
« accessibile per esso.

E la necessità di tale garanzia sta appunto nella essenza della costituzione. Invero se è un principio di ragione che l' interesse dell' amministrato debba essere assolutamente procurato dall' amministratore, egli è pure principio di fatto che l' amministratore, libero da ogni freno, presume prevalersi sempre del suo potere per far servire le cose de' suoi amministrati all' interesse proprio.

Come conseguenza delle discorse cose, possiamo riassumere la formula di questo reggimento politico nell' aforismo che nel medesimo, — nessun può tutto.

Sempre sotto il punto di vista universale e comune a qualunque forma di governo temperato, non basta la classazione delle funzioni in legislative ed amministrative, perchè la macchina governativa proceda regolarmente al suo scopo. Fa d' uopo che la costituzione, ossia la legge fondamentale modellatrice dell' ordinamento sociale sia, — armonizzata nelle sue parti, —
« disciplinata nel suo regime, — garantita nella sua
« esecuzione —. Dev' essere, armonizzata nelle sue
« parti, e ciò con poteri talmente distinti, e così bene
« contrastanti che lungi dal collidersi tendano all' op-
« posto con una felice cospirazione ad eccitare e con-
« servare rubusta la vita dello Stato. Dev' essere, di-
« sciplinata, lo che segue, quando le disposizioni sono
« specificate in modo che si sappia quali cose far si
« debbono da ognuno in tutti i momenti ed in tut-
« te le circostanze giornaliere dell' amministrazione.
« Dev' essere garantita nella sua esecuzione, e ciò non

« si può fare che mediante lo stabilimento di corpi
« o d' individui investiti di autorità, ai quali il gioco
« delle passioni, la forza dell' opinione e la giustizia
« reprimente cospirino a far nascere sicuramente le
« buone leggi, e una fedele amministrazione.

È vero che lo Statuto non contiene la esposizione della divisione di cotesti poteri, creando esso solo le istituzioni tra le quali i medesimi si dividono. È vero che non insegna il principio di governo, ma limitasi a darne le forme, onde per ben comprenderla è necessario analizzare questo principio, perchè ci fornisca la teoria su cui regolarla e dirigerla.

Parlato così per sommi capi della necessità d' una garanzia pel sicuro ordinamento della cosa pubblica, e stabilitala nella divisione de' poteri, a noi non incombe certo di passare in esame le diverse parti di questo antagonismo costituzionale, perchè sicuramente tenda al suo fine, nè questo sarebbe certamente il luogo. Però a noi giova ripetere che il lodato Romagnosi colloca come istituzione ufficiale armonizzante col meccanismo direttivo della cosa pubblica anche il POTERE CERTIFICANTE, ed ecco come esso lo qualifica.

« Benchè l' autorità dell' uomo in tutto ciò che
« estrinsecamente può esser certo o incerto, vero o
« falso non possa essere che pedissequa de' rapporti
« essenziali della verità estrinseca delle cose, ciò non-
« ostante si deve provvedere nella discordia delle
« umane passioni coll' autorità positiva per rendere
« incontroversi quegli atti, che sono necessari al go-
« verno d' uno stato, nel quale i titoli fondamentali
« dell' atto costituzionale, delle leggi, delle nozioni am-
« ministrative e de' giudicj importa che siano rivesti-
« ti d' una fede indubitata per dar norma al regime,

« e per dar fine alle controversie che possono insor-
« gere. Importa che la falsificazione degli atti solenni
« sia prevenuta assai più che la falsificazione delle
« monete. Se tutta la vita sociale in ultimo si esercita
« mediante il sistema notificativo, tutto il potere mo-
« rale e politico deve riposare sur un diritto probatorio
« sovrano. La costituzione adunque deve provvedere
« all' autenticità degli atti, come provvede alla loro
« realità. Cicerone si lagnava che in Roma non fosse
« stato pensato a questa parte, alla quale peraltro ave-
« vasi provveduto colla costituzione spartana. — Le-
« gum custodiam, diceva egli, nullam habemus. Ita-
« que hæ leges sunt quas apparitores nostri volunt:
« a librariis petimus: pubblicis litteris consignatam
« nullam habemus: Græci hoc diligentius, apud quos
« homo philaces vocantur. De legibus III.

« Benchè la stampa d' un bollettino officiale, e la
« registrazione presso i tribunali, e le prefetture pos-
« sa essere un ottimo rimedio a prevenire ogni dub-
« bietà, ciò nonostante parmi che a complemento di
« questa parte della costituzione convenga stabilire un
« solenne deposito degli atti autentici dello Stato, ed
« una gerarchia investita della pubblica fede, valevole
« in ogni circostanza a certificare gli atti sì pubblici
« che privati della Nazione. Questa si è una suprema
« Cancelleria Nazionale sussidiata dagli Archivi del
« potere legislativo, e posta come centro di tutto l'or-
« dine de' Notari, ai quali nelle elezioni ed in altre
« emergenze può essere appoggiata la fede d' atti
« importantissimi.

« Agevolmente comprendesi che questa pubblica
« funzione dev' essere tanto indipendente e venerata,
« quanto è indipendente e irrefragabile la verità, e la

« certezza degli atti pubblici di qualsivoglia genere.
« E però se la elezione al Notariato può e deve de-
« rivare dal Re come fonte di ogni autorità, la esclu-
« sione, e la sospensione non deve stare in balia del
« Governo, ma della sola legge. Siano adunque i No-
« tari proposti al Re dal Gran Cacelliere Nazionale,
« ma non siano amovibili, soggetti a sospensione e
« ad altra pena che in virtù di formale giudizio. Que-
« sta garanzia del Notariato servirà a rafforzare la
« garanzia civile della Nazione.

E bene a ragione doveva il citato Scrittore classare frai poteri amministrativi della costituzione sociale, la istituzione del Notariato, dopochè stabiliva che il fine per cui è creato il Governo è la prosperità e la sicurezza della Nazione. Nel capitolo II. di questo discorso esponendo la influenza che il Notaro esercita sulla società, credo d'avere esuberantemente provato la efficacia di questa istituzione, la sua importanza, l'impulso valevole che essa può dare alla pubblica opinione. La pubblica opinione! . . . . E chi avvi che ignori, come la forza della pubblica opinione consolida la costituzione con una potenza tanto più forte, quanto è più libera ed inesorabile, tanto più estesa, quanto il pensiero è più esteso della realità. « — Essa, continua
« il medesimo scrittore, nell' atto che illumina il co-
« mando, assicura la obbedienza; nell' atto che garan-
» tisce la stabilità della Legge, frena gli arbitrii del-
« l' amministrazione. Allora si conosce per principio
« la bontà delle Leggi e della costituzione dello Stato,
« la quale tanto più abbisogna de' lumi della ragione,
« quanto più i dettami della morale pubblica si dis-
« costano dal senso morale privato. Allora coll' opi-
« nione collegandosi dall' un canto l' interesse del po-

« polo, che gode ed apprezza i benefici delle buone
« leggi e della fedele amministrazione, e dall' altro can-
« to l' interesse de' governanti che sentono soddisfatte
« le loro mire o lusingate le loro speranze ne sorge
« un governo in cui la concordia la stabilità e la po-
« tenza sono portate a quel supremo punto, in cui
« umana istituzione possa mai giungere su questa terra.

Questa dimostrazione non ha bisogno di prova, dacchè ciascuno di noi sente l' influsso di questa opinione. Ogni azione della vita umana, sia dell' individuo, sia dell' ente morale, sia del potere governativo è trascinata da questa forza, per cui di fatto essa sola impera all' universo. La inflessibilità del carattere, l' assolutismo del potere, la ferocia del despota ha dovuto sempre piegare al suo culto, e se la malizia ingegnosa, l' astuzia subdola ha potuto qualche volta trattenerne il cammino, mai però non ha raggiunto l' effetto di sviarnela, e tutto ciò perchè, essa ha la sua base nel vero, e la verità è la più forte delle cose.

Se dunque la pubblica opinione ha forza di consolidare la costituzione, di condurla al suo perfezionamento; se il potere morale e politico deve riposare sopra un diritto probatorio sovrano: se l' influenza del Notariato è quella che maggiormente pe' suoi contatti, pe' suoi consigli, per la sua autorità negli affari domestici modera e conduce cotesta opinione; se la fede che la società accorda al Notaro è indubitata; se è su questa fede che tranquilli si affidano gl' interessi della Nazione come comprensiva degl' interessi di tutti i singoli, qual dubbio che la istituzione notarile non costituisca uno de' poteri distinti, ma sempre armonizzante e disciplinato cogli altri, l' insieme de' quali com-

pone la catena, che rende vigorosa e robusta la vita dello Stato?

Se il potere determinante nella legislazione ci fornisce la norma del vivere civile e politico; se il potere operante ci dà l' impulso per la sua esecuzione; se il potere moderatore ha l' ufficio di conservare le forme stabilite alle funzioni costituzionali: se il potere giudicante ci amministra la giustizia, quello costringente ci assicura la esecuzione, ci garantisce la integrità della istituzione, non classeremo fralle necessità amministrative il potere certificante, il quale esercitandosi colla fede pubblica, e colla conservazione delle cose autentiche *stabile et aeternum facit Imperium?*

Però questa gerarchia (che per quanto sia debole la nostra voce, profondamente convinti della incontrovertibile sua omogeneità colle nuove istituzioni, raccomanderemo sempre allo studio ed all' esame de' nostri politici riordinatori) presenta essa i caratteri sostanziali per costituire un potere distinto nella pubblica amministrazione? Vediamolo brevemente.

Essa armonizza coll' azione governativa perchè palladio della pubblica fede, la circonda d' una indubitata moralità, che forma la base della sua essenza, e della sua durabilità. È disciplinata come potere istituito a dare l' autenticità agli atti, o ciò che i Francesi chiamano *exécution parée*, di modo che rende incontrovertibile testimonianza di ciò che è, di ciò che fu. Il suo compito tutto fuori dell' impeto delle passioni, e dello strepito delle grandezze umane, mentre contrasta collo splendore che inevitabilmente circonda gli altri poteri, e forma appunto la loro essenza, meglio affida per la modestia del suo esercizio, per la fiducia che esso ispira, onde lega l' affetto delle masse alle isti-

tuzioni civili, talchè potrebbe di lei concludersi col poeta che,

Quanto si mostra men, tanto è più bella.

È questa infine una delle garanzie, se non la più efficace, che gli statisti reclamano in favore degli amministrati, e che nel linguaggio della scienza appellano diretta, perchè direttamente influisce sulla fiducia della pubblica gestione, la quale deve risultare dall' azione complessiva e simultanea dell' organismo governativo, come la robustezza del temperamento risulta dall'azione complessiva e simultanea dell' organismo animale.

Questa istituzione che prima cuna ebbe in Italia; che sopravvissuta alle rovine della barbarie, rimase incolume nelle invasioni e nelle rivoluzioni; che rigida Vestale mantenne viva in ogni tempo la face di civiltà e di progresso; che prima esercitando la sua influenza e spendendo la sua opera in pro de' Comuni Italiani, perchè nello sviluppo de' medesimi previde la rigenerazione attuale; che dipoi illustrando le lettere, come saggiamente rileva un nostro confratello *(Gior. del Not.* 1863 *n.* 6) e insegnando giurisprudenza riuscì sedere a capo delle amministrazioni de' Comuni stessi; che in questa posizione difese mai sempre la libertà de' medesimi contro le pretese dell' Impero, come ne fornisce una prova il primo Federigo detto Barbarossa, quando in pena ai Milanesi derogò ed abolì tutti i loro privilegi, e cassò tutti i Notari *(Puccinelli, della Nobil. del Not. Milano* 1654 *pag.* 17) questa istituzione dico è necessario che dai riordinatori del Regno sia ricondotta nel suo elemento di vita, e che le

venga da loro assegnato quel posto che esige l'interesse politico, civile ed economico della Nazione.

Assai e forse ad esuberanza mi sono occupato in questo discorso dell'apologia del Notariato, e son certo che vorrete condonare questo trasporto all'amore del proprio ufficio. Potrei non ostante avvalorare queste mie considerazioni coll'autorità di fatti storici, dai quali potreste dedurre che, qualunque sia stata la forma di governo che ci ha preceduto, sempre il potere costituito ha dovuto convincersi della importanza dell'ufficio notarile, con questa differenza che ne' governi dispotici s'istallava questa gerarchia per privilegio, mentre nei liberi si stabiliva come nesso all'ordinamento economico sociale. Però così facendo ripeterei, quanto da me fu detto nel proemio di questo lavoro, per cui scendendo dalla sfera delle cose speculative sul terreno de' fatti pratici, rammenterei che la Corte di Roma avea i suoi privati scrittori che chiamò Notari. Potrei leggervi le disposizioni di Rotari, di Luitgrando, di Rachis Re Longobardi, i quali sebbene invasori del nostro paese, sentendo la superiorità d'una civiltà sistemata sopra una barbarie incomposta, mentre abbatterono ogni ordinamento politico, vagheggiarono però l'ordinamento sociale, per cui più brillante rifulse la vittoria intellettuale del buon genio d'Italia, e pronuba di questo fecero coteste disposizioni il Notariato. Potrei esporre i capitolari di Carlo Magno coi quali introdusse i Notari in tutti i placiti, cioè in quelle adunanze pubbliche che si tenevano per rendere giustizia, ed ingiunse altresì a tutti i Vescovi, Abbati, Conti e Marchesi d'avere ciascuno il suo Notaro. E restringendomi poi alla storia locale di questa provincia, voi ben sapete che lo Statuto Lucchese del 1539 ordinava che

ciascuna corte od officio pubblico sì amministrativo che giudiciario avesse i suoi propri Notari, i quali « *tenean-*
« *tur et debeant fideliter scribere, et in libro ponere*
« *et trasferre feriatim et successive omnia et singu-*
« *la acta, quae in dicta curia quomodolibet tracta-*
« *rentur*, ed a questi unicamente *plaenam probatio-*
« *nem credebutur.*

Il sistema Francese abrogò fra noi il Lucchese. Il nuovo sistema mentre assicurava larga sfera d'azione ai Notari, pure nato da quelle massime d' accentralizzazione che sempre distinsero ogni ordinamento francese, ci fa sentire adesso più che mai l' influsso della sua origine, stante il bisogno sempre più crescente del disaccentramento amministrativo, il quale, come è proposito già sanzionato da' poteri costituzionali è altresì una incensurabile aspirazione, un voto generale d'Italia.

La stessa Francia disillusa dalle conseguenze e dagli inconvenienti che recava alle politiche sue libertà il sistema d'accentramento è sul punto di disapplicarlo al suo ordinamento amministrativo, come ce ne attesta la lettera scritta dall' Imperatore al Presidente del Consiglio di Stato in data di Fontainebleau 24 giugno 1863.

Il Piemonte preparò di già questa massima ne' suoi codici, e non ha duopo che di darle un maggiore sviluppo, come gli occorre che cotesta idea, la quale oggi non rappresenta che un privilegio, sia tradotta in principio. Nella Legge sul riordinamento giudiziario vediamo di fatto adottato come requisito al candidato per l' ufficio de' segretariati giudiciari, corrispondenti ai nostri Cancellieri, l' obbligo della investitura precedente nel ministero Notarile.

Conseguenza delle premesse cose sarebbe il voto che, il nuovo progetto di riforma contenesse la dispo-

sizione, che — tutti gli atti sì giudiciari, che amministrativi, provinciali e comunali, e tutte le deliberazioni di questi corpi, i quali importano la esecuzione parata, ossia che debbono rivestire per la loro esecuzione di quella fede indubitata che caratterizza l' atto pubblico fossero autenticati da un pubblico officiale, tolto dalla gerarchia notarile, sia col titolo di segretario, di cancelliere, o con qualsiasi altro appellativo, previo quell' esercizio e tirocinio burocratico che più sarà ravvisato necessario.

Ciò stabilendo son certo che, il Notariato veramente si ridurrebbe nell' elemento il più omogeneo, quanto il più nobile alla sua istituzione, che è quello di dare esso unicamente quell' autenticità e quella forza esecutiva agli atti, che è annessa all' autorità pubblica. Collegando poi questo ufficio con quello del Guardasigilli, che sta nel controllare gli atti supremi dello Stato, otterremmo quella suprema Cancelleria, che il Romagnosi afferma necessaria all' organismo costituzionale.

CONCLUSIONE

« Messo t' ho innanzi, omai per te ti ciba.

La professione Notarile è caduta in questa, come nelle altre province del Regno, e se vuolsi ove più, ove meno così in basso che mentre ne invidiamo, quando lo scoramento non ce le dipinge come fole, le dignità e la influenza che gli accordarono i nostri

maggiori, quasi giustifica l'avvertimento del legislatore Toscano, allorchè dispone che, — le funzioni del Notaro non derogano alla nobiltà. — Quella professione che un Carlo V. all'apogeo della sua gloria, nel ricevere gli omaggi della città di Milano, onorava singolarmente nel magistrato del suo Collegio, col far di berretto ai Notari là convenuti, e chiamandoli — viri clarissimi della fede, delle lettere e dei costumi —, oggi ha bisogno d'una solenne dichiarazione legislativa, perchè il suo ufficio si possa esercitare senza rossore da coloro che si distinsero dalla comune degli uomini per virtù civili. Quella professione che un tempo sostenne la fede morale nelle Nazioni incivilite, e che le aiutò a liberarsi dalla barbarie, oggi è ridotta a trarre alimento dai cavalocchi, dai mozzorecchi, ed altra gente siffatta, tutti intriganti e peggio, che nel lassismo d'ogni sentimento di dignità, nella corruzione d'ogni sociale ordinamento, e nell'abrutimento egoista per un interesse qualsiasi si elevano dal fango della loro origine a contaminare del loro lezzo le più sante cose.

Di chi la colpa? Per me associo la sentenza di Geremia Bentham, che cioè, — les hommes sont ce, « que les lois les font être. — E siccome per gli argomenti sopra addottivi il reggimento politico e legislativo d'una Nazione influisce, secondo la sua forma, e secondo la sua costituzione sui costumi, come sulle ricchezze, sui commerci, sulle arti, e sulle industrie, così l'attuale decadenza dell'ufficio notarile devesi attribuire allo stato di morale degradamento che iniettato a larghe dosi nel corpo sociale galvanizzò la vita delle cessate amministrazioni, le quali non videro nell'incoraggiamento alle virtù sociali che una minaccia, e più che una minaccia la loro dissoluzione; perchè?

Perchè la prima virtù d' un popolo è il possesso della sua indipendenza.

Rivendicato a sè il dominio del proprio paese doveva il nuovo governo italiano interessarsi precipuamente del risorgimento di tutte le utili istituzioni che strettamente coordinano il reggimento nazionale. Il merito speciale per avere iniziato il riorganamento notarile devesi all' attual Ministro Guardasigilli, per cui si abbia da noi la giusta e dovuta lode. Egli con decreto del 29 marzo 1863 nominava a tal uopo una Commissione che (gentilmente secondando le istanze dei Notari del Regno) completò con sette titolari esercenti, come da Nota del 7 ottobre 1863 indicatigli mediante elezione dei diversi Collegi Italiani, e tolti respettivamente dalle sette legislazioni che vigevano nelle nuove province del Regno.

La utilità di questa variante nella composizione del Comitato incaricato di studiare e di compilare il nuovo progetto di Legge sul Notariato, non ha commento, perchè esclude per sè il dubbio; è una garanzia maggiore per la società, giacchè associando a cotesti studi la esperienza che una lunga pratica negli affari ha fatto acquistare, questa come può denunciare e rilevare i difetti degli attuali sistemi, può suggerirne i rimedi e que' provvedimenti che esige la importanza del soggetto ne' suoi rapporti sociali ed amministrativi, per il che a ragione afferma un nostro Confratello esser questa una gran vittoria, sia per la istituzione, che pel pubblico interesse (*Giornale suddetto n.* 36) è un gran passo aggiungeremo noi verso la popolarità cui deve aspirare ogni governo che sorge dal libero voto della Nazione.

Doveva a questo annunzio sorgere, siccome è sorta frai Notari delle diverse province una gara di proposte, tendenti ad eliminare dal nuovo progetto gl' inconvenienti, gli assurdi, le aberrazioni d'un fatale sistema, che deviata la istituzione dal suo nobile scopo l'avea travolta nella corruttela generale. Quindi tali consigli patriotticamente raccolti e pubblicati dalla benemerita Direzione del Giornale sul Notariato in Torino, sebbene procedessero dal buon volere di uomini provetti ed assennati, e profondamente versati in siffatta materia, pure doveano necessariamente dissentire fra loro, perchè il dissenso stava patente, innegabile nelle diverse legislazioni, a tal che il criterio del proponente doveva risentire nella elaborazione delle sue critiche investigazioni quel maggiore o minore disordine, col quale le cessate amministrazioni aveano noncurato la istituzione.

Per me, cui destino volle come io passassi nel corso della mia carriera per due fasi governative, le quali hanno influito più che immaginar si possa sulla professione della quale mi onoro, esercitandola; per me che appresi fanciullo la enumerazione delle dignità e della estimazione, che i padri miei tributarono al notariato, e che se non ne ho risentito l'inestimabile avvantaggio, ho però dovuto apprezzarne l'influsso, dacchè nelle masse cotesto sentimento di rispetto ha perdurato declinando, come il crepuscolo che segue i raggi del maggior astro; per me una fede incrollabile mi riconduce colla speranza a que' principj che voglio credere saranno apprezzati dal maggior numero, perchè più convenienti alle aspirazioni, per le quali la Italia ha intrapresa la sua rivoluzione.

In questo concetto ritengo semplicizzata la situazione. Io dirò ai riformatori del Codice Notarile Italiano,

— NOBILITATE LA PERSONA INSIEME ALLA ISTITUZIONE, — e la riorganizzazione è compiuta, la meta de' vostri studi e delle vostre fatiche è raggiunta, perchè se il principio d'azione che fa agire il cittadino è l'amore del potere, questo potere ognun sa che ne' governi retti a libertà, come l'attuale, dipende dalla pubblica opinione, la quale onora e rispetta ne' suoi magistrati solamente la probità, il patriottismo, la intelligenza. Questo principio, continuerò loro, deve costituire la parte obiettiva del vostro progetto; la ragione economica delle vostre disposizioni: è il filo salvatore che potrà con sicurezza guidarvi nel laberinto de' sistemi esistenti, e delle proposte offertevi.

Fino a tanto che disprezzerete la istruzione dell'aspirante al notariato, negligenterete la sua educazione, vi contenterete d'incerte e non men dubbie prove della sua capacità, come della sua probità, voi non nobiliterete giammai la persona, nè con tali misure preventive giammai gli procurerete la fiducia necessaria. Finchè la legge permette colla non limitazione del numero che si offra al candidato per ricompensa al suo probo ed intelligente esercizio una insufficiente retribuzione (1): finchè il notariato non costituiscasi in corporazione legale, onde possa provvedere alla sua disciplina, ed alla discussione per l'iniziamento di que' provvedimenti che il progresso sociale sviluppa; fino a tanto che non proclamate il notariato il solo potere certificante dopo il Guardasigilli, il quale unicamente sia incaricato

(1) Nel Rapporto accennato, Sulla necess. di limit. il num. de' Notari Lucca 1863 in seguito di dati statistici che ci fornì l'Archivio di Lucca fu chiaramente dimostrato che tale salario ascende in media a L. 350 all'anno per ciascun esercente del Compartimento.

di dare la autenticità, e la forza esecutiva agli atti pubblici, voi non nobiliterete giammai la istituzione.

Il Notaro, come legislatore ha bisogno di libera aspirazione, come magistrato deve comporsi nel sentimento della dignità e della rettitudine, come pubblico depositario deve godere d' una fiducia senza limiti. Per sostenere tutti questi attributi, voi vi addate facilmente, che la legge fa d' uopo lo ponga in uno stato d' indipendenza morale dai suoi concittadini; è necessario che l' esercizio della sua professione basti di per sè solo ai suoi bisogni, come a sostenere il grado onorifico e di edificazione, che deve coprire nella gerarchia sociale.

Mi si domanderà forse, con quali disposizioni legislative si possa con certezza stabilire le misure preventive di capacità e di probità, ed io risponderò francamente che quanto alla capacità potremo assicurarcene mediante la istruzione complementaria preceduta da quella scientifica universitaria, e quanto alla probità colla educazione morale.

Il primo quesito rimarrà svolto di leggieri, se analoghe disposizioni obbligheranno colui che si presenta candidato al Notariato alla costatazione de'seguenti requisiti.

1.° D' avere compiuti gli studi teorici nella facoltà legale in una Università del Regno, e riportata da quella il respettivo diploma di Laura:

2.° D' avere eseguito il tirocinio pratico per 4 anni consecutivi in uno studio di Notaro, assegnatoli dal Magistrato del Collegio, ed il quale sia esercente da oltre 8 anni:

3.° D' esser intervenuto ne' primi 2 anni della pratica al corso ripetuto di diritto Notarile dettato da una pubblica cattedra.

4.° D' ottenere il diploma di Notaro dal Magistrato del Collegio in seguito di pubblico sperimento, al quale sarà sottoposto

E tanto credo bastante per garantire la società della idoneità scientifica dell' esercente; ma e per la probità? Di questa, già lamentai la insufficienza delle prove, che fino a qui hanno somministrato gli attestati prodotti dagli aspiranti al momento dell' ingresso in esercizio, sia per lassezza della Legge, sia per negligenza o male intesa compiacenza ne' certificatori.

La Legge non provvedeva sufficientemente, dacchè per l' aspirante al Notariato, il non essere stato inquisito dalla giustizia è nulla, od è ben poco. Per me la idoneità morale del candidato devesi apprendere a priori dalla sua educazione sociale e privata. È nello specchio espansivo della prima età, che il saggio matura e preconizza applicando il resultato de' suoi studi psicologici all' esame comparativo de' fatti, lo sviluppo morale dell' individuo, giacchè vi ripeterò, noi siamo pressochè in tutte l' epoche della nostra vita sotto l' impero delle prime consuetudini. Sta dunque alla educazione il compito sacro di dirigere le idee istintive che prime informano la mente dell' uomo, e di controporsi all' urto violento delle passioni, che subillando il cuore della gioventù, hanno il potere di travolgerla nella decrepitezza all' uscire dalla infanzia.

Male dunque s' apporrebbe la nuova Legge col trascurare la misura preventiva di probità nel candidato, e male si apporrebbero gl' istitutori pratici col facilitare, continuando in una colpevole negligenza, i certificati d' idoneità. I fatti stanno incontrastabilmente a garantire e dimostrare la prova del mio asserto, e voi sapete che è alla scuola de' fatti che s' impara a co-

noscere la verità. Per ovviare adunque ad ogni disordine, cui può dar luogo cotesta trascuranza, esiga la Riforma (compatibilmente pure alle attribuzioni accordate al Legislatore in ogni civile consorzio) indagini più estese e prove più soddisfacenti sulla moralità del candidato, ed affidi poi senza timore alla cura del Magistrato del Collegio l' onere di sindacare con ogni modo possibile la condotta dell' aspirante, e costituito in solenne consesso di giurati di pronunciare il verdetto sulla sua ammissione, che certamente troverà in esso un giudice tanto più severo ed imparziale quanto è più interessato a mantenere la pubblica estimazione della istituzione. Questo sindacato primordiale dovrebbe perciò cominciare dal momento in cui il giovane s' inizia nella carriera pratica, per cui proporrei che

1.° L' aspirante al notariato dovesse farne dimanda al Magistrato del Collegio ultimati gli studi teorici, esibendogli nel tempo stesso i certificati della competente autorità, dai quali risultasse che il medesimo

a Non solo non è stato, e non è inquisito da alcun delitto.

b Ma altresì che non è dedito ad alcun vizio.

c Appartiene a civile ed onesta famiglia.

d È persona dabbene, di buoni costumi, e di provata moralità.

e Gode dell' estimazione di persona onorata.

2.° Il Magistrato del Collegio debba *aliunde* attingere ogni informazione in proposito con ogni modo che da lui sarà ravvisato opportuno, qualora i prodotti certificati non completino la prova soddisfacente d' idoneità.

3.° Il Notaro al quale è affidata la istruzione pratica dell' aspirante, debba scrupolosamente e coscenziosamente ogni anno legale render conto al Magistrato del Collegio della condotta morale ed istruttiva del suo apprendista.

4.° L' ammissione poi all' esame di libero esercizio sia deliberata per si e per no dal Collegio, coi debiti motivi nel caso di rifiuto.

Ogni ulteriore misura di prevenzione per me eccederebbe i limiti che la civiltà de' tempi impone alla Legge, e si convinca ognuno che la rigenerazione della istituzione notarile starà più che tutto nel sapiente impulso che la Riforma imprimerà ai Collegi Compartimentali, ed al senno, e solerzia con cui i medesimi provvederanno al loro compito.

Adottando questi principj che veramente appartengono alla filosofia morale del Notariato, noi avremo costituito il notariato Italiano su basi affatto confacenti alla sua essenza. Allora solo avremo un nobile agone da presentare alla intelligenza ed all' ingegno della nostra gioventù, la quale, come ha dato larga copia di sangue per procurarci la indipendenza della Patria, darà, siam certi, altre prove di sagrifizi e d' abnegazione coll' istruirsi volenterosa e profondamente in una professione, che ha per scopo la moralità, la sicurezza, e la prosperità, le quali sole rendono grande, rispettata, e felice una Nazione.

Lucca, 9 dicembre 1863.